

A.Z. c. Italia - Prima sezione - sentenza del 4 luglio 2024 (ricorso n. 29926/20)

Detenzione di soggetto affetto da patologie psichiatriche e che tenta più volte il suicidio – Mancata prestazione di cure adeguate - Violazione dell'art. 3 CEDU in tema di trattamenti inumani e degradanti – Sussiste.

Viola l'art. 3 della Convenzione la prolungata detenzione in carcere di un soggetto affetto da patologie psichiatriche (tra le quali depressione e disturbi della personalità) laddove vi siano plurimi tentativi di suicidio e – avendo il giudice di sorveglianza ordinato un periodo di osservazione psichiatrica – la perizia abbia accertato l'incompatibilità del regime carcerario e che il detenuto aveva bisogno di essere riavvicinato alla famiglia e sottoposto a terapie, senza che tali terapie abbiano luogo.

Fatto. A. Z. aveva tentato il suicidio nel maggio e nel giugno 2019 ed era stato ricoverato in ospedale. Condannato per una pluralità di reati, era stato poi associato al carcere di Bari. Durante tale detenzione, A. Z. aveva tentato il suicidio 4 volte.

Nel frattempo, il giudice di sorveglianza aveva disposto (il 18 settembre 2019) che lo Z. fosse sottoposto a un periodo di osservazione ma a tale provvedimento le autorità carcerarie, in un primo tempo, non avevano dato seguito per mancanza del personale medico (v. n. 8 della sentenza). Il 18 giugno 2020, A. Z. era stato trasferito nello stabilimento penitenziario di Spoleto, onde poter fruire dell'osservazione psichiatrica. Finito tale periodo, la perizia aveva dato l'esito dell'incompatibilità della situazione di salute con il regime carcerario (v. n. 10).

Ma il giudice di Bari aveva nondimeno rigettato la richiesta di liberazione, sicché lo Z. si era rivolto alla Corte EDU ex art. 39 del Regolamento di procedura. La Corte aveva chiesto al Governo italiano di assicurarsi che il detenuto avrebbe avuto adeguate tutele psichiatriche in carcere.

Il 2 settembre 2020, il detenuto era stato portato a Santa Maria C.V. e sottoposto a un regime di alta sorveglianza, con il supporto di diverse figure mediche. Nondimeno, il 26 settembre 2020 aveva nuovamente tentato il suicidio.

Nel novembre 2020, il tribunale di sorveglianza di Bari aveva respinto la richiesta di liberazione a motivo che la perizia psichiatrica era parsa incoerente e mal motivata.

Di qui il ricorso dell'A.Z. alla Corte EDU per la violazione degli artt. 2, 3 e 5, comma 1, della Convenzione.

Diritto. Quanto alle doglianze inerenti all'art. 2 CEDU (diritto alla vita) e all'art. 5, comma 1 (libertà personale), la Prima sezione (in composizione di comitato), le ritiene, rispettivamente, non meritevole di essere autonomamente considerata e infondata.

Quanto invece alla lamentata violazione dell'art. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti), la Corte si rifà alla sentenza *Rooman c. Belgio* del 2019 (v. anche la sentenza *Riela c. Italia* del 2023, nel *Quaderno* n. 20 (2023), pag. 88) e suddivide il periodo considerato in due fasi.

Nella prima fase (4 luglio 2019-2 settembre 2020) la Prima sezione – all'unanimità – constata la violazione dell'art. 3. Ritiene che il Governo italiano non abbia provato che il sostegno psichiatrico al detenuto sia stato adeguato, anche alla luce delle patologie accertate e dei vari tentativi di suicidio. Da questo punto di vista, agli atti della causa non risultano depositati – osserva la Corte – i verbali delle attività sanitarie e le notizie circa l'assistenza prestata al detenuto sono generiche e sporadiche. Inoltre, in questo primo periodo, la Corte verifica un considerevole ritardo da parte dell'autorità giudiziaria italiana nell'esame delle istanze di scarcerazione.

Nella seconda fase (successiva dal 3 settembre 2020), viceversa, la Corte considera che l'assistenza medico-psichiatrica al ricorrente sia stata adeguata e, per questa seconda parte, respinge il ricorso.

L'Italia viene quindi condannata, ai sensi dell'art. 41 CEDU, a versare al ricorrente 10 mila euro per i danni morali e 8 mila per le spese.